

Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

N° 15	OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.
Data 20/06/2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **giugno** alle ore **16.40** nella preposta sala delle adunanze, alla **prima convocazione in sessione ordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)
Sindaco	Greco Orlandino	SI
Consigliere	Figliuzzi Aldo	NO
Consigliere	Antonino Urso	NO
Consigliere	Greco Guido	NO
Consigliere	Nudo Enrico	SI
Consigliere	Fiumara Roberto	SI
Consigliere	Greco Massimiliano	SI
Consigliere	Manna Francesco	SI
Consigliere	Naccarato Pasquale	SI
Consigliere	Capizzano Vincenzo	SI
Consigliere	Zinna Gianfranco	SI
Consigliere	Pacenza Sabrina	SI
Consigliere	Gigliotti Luca	SI
Consigliere	Accursi Domenico	SI
Consigliere	Garofalo Angelo	SI
Consigliere	Sondatori Giancarlo	SI
Consigliere	Basqua Pino	NO
Consigliere	Simari Benigno Cristiana	SI
Consigliere	Rovere Francesco	SI
Consigliere	Musca Antonio	SI
Consigliere	Bilotta Francesco	NO

Presenti: 16 - Assenti: 5

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Luca Gigliotti** nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

E' presente l'assessore esterno **Francesco Azzato**

E' altresì presente in aula il consigliere **Greco Guido**
A questo punto della seduta entra il consigliere **Pasqua**
Consiglieri presenti e votanti n. 18

Il **Presidente** introduce il 3° punto all'ordine del giorno e da la parola al consigliere delegato **Francesco Rovere** che illustra le parti salienti del regolamento e, a conclusione del suo intervento, riferisce al consiglio che in questa fase i contribuenti sono stati completamente assistiti dall'ufficio comunale, al quale – secondo i dati riferiti dallo stesso ufficio – si sono rivolti quasi mille contribuenti. Aggiunge che ciò si è reso possibile anche grazie al trasferimento dell'ufficio tributi nei nuovi locali, ricordando come la questione fosse stata in precedenza già sollevata dal consigliere Accursi.

Prende la parola il consigliere **Accursi**: “è doveroso ringraziare il super delegato Rovere; certo va dato atto del miglioramento strutturale ma è la dimostrazione della poca considerazione e della lentezza che si riserva alle nostre proposte in quanto io avevo sollevato il problema già nel 2004.” Conclude l'intervento chiedendo se è possibile conoscere il numero, o la percentuale, dei contribuenti che hanno pagato l'IMU.”

Risponde il consigliere **Rovere** che riferisce al consiglio della possibilità data ai contribuenti di avvalersi, tramite il sito web comunale, di alcuni applicativi Anutel per il calcolo dell'IMU e precisa che il sistema previsto per il pagamento, mediante F24, non consentirà di poter disporre in tempi brevi dei relativi dati.

Terminato il dibattito;

Il **Presidente** propone al consiglio di avvalersi di quanto previsto all'art. 28 comma 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale e dunque disattendere alla votazione articolo per articolo ma procedere a votazione unica. Posta ai voti la proposta del Presidente del Consiglio la stessa viene approvata all'unanimità.

Dichiarazione di voto:

- Il consigliere **Pasqua** preliminarmente chiede scusa per il ritardo e invita a non leggere il suo intervento come una maledizione ad personam. Nel merito dichiara: “assistere il contribuente è il minimo che si possa fare, quindi questo non può determinare nessuna gratificazione, anzi mille contribuenti assistiti su un totale di quattromila sono proprio pochi. Così come non vedo motivi da ascrivere a chicchessia per la nuova sistemazione dell'ufficio tributi se già il consigliere Accursi otto anni fa ne evidenziava le condizioni non idonee. Trattandosi di un atto dovuto verso la cittadinanza, dichiaro che il voto del gruppo sarà di astensione.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;
VISTO il D. Lgs. 23/2011: “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”;
VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge sopra citato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del TUEL, gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente prorogato al 30.6.2012 dall'art. 29, comma 16 quinquies, del D.L. 22.12.2011 n. 216;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

VISTO l'allegato Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria costituito da n. 16 articoli;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento è prevista la contestuale abrogazione di ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni dello stesso;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 13 bis dell'art 13 del D.L. 201 del 6 Dicembre 2011 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

DATO ATTO che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote previste;

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre

1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, di cui all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che per l'anno 2012, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato applicando le aliquote di base:

ALIQUOTE BASE
Aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (art. 13 comma 7);
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (art. 13, comma 8);

VISTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 400,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 13 comma 10);
CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare massimo € 400,00;

PRESO ATTO che per l'anno 2012, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 i Comuni:

- iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata di imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- entro il 30 settembre 2012 possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RITENUTO opportuno, al fine di calcolare il gettito IMU da "Sforzo Fiscale" per salvaguardare gli equilibri di bilancio, determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE
Aliquota di base dell'imposta pari allo 1,03 per cento (art. 13, comma 6);
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (art. 13 comma 7);
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (art. 13, comma 8);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto;

Accertata al momento della votazione la presenza di n.° 18 consiglieri:

Greco Orlandino	Pacenza Sabrina	Greco Massimiliano	Fiumara Roberto	Greco Guido
Nudo Enrico	Zinna Gianfranco	Rovere Francesco	Manna Francesco	Pasqua Pino
Naccarato Pasquale	Gangi Angelo	Spadafora Giancarlo	Simari Benigno	
Capizzano Vincenzo	Gigliotti Luca	Musca Antonio	Accursi Domenico	

e l'assenza dei consiglieri: **Urso, Figliuzzi e Bilotta.**

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (**Manna, Accursi, Greco Guido, Pasqua e Simari Benigno**) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, dando atto che produce effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

2. DARE ATTO che per l'anno 2012, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 che il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato applicando le aliquote di base ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

ALIQUOTE BASE
Aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (art. 13 comma 7);
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (art. 13, comma 8);

3. DETERMINARE per l'anno 2012, al fine di calcolare il gettito IMU da "Sforzo Fiscale" per salvaguardare gli equilibri di bilancio, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nel seguente modo:

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE
Aliquota di base dell'imposta pari allo 1,03 per cento (art. 13, comma 6);
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (art. 13 comma 7);
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento (art. 13, comma 8);

4. DI DARE ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 13 comma 10);

5. DI DARE ATTO, inoltre, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare massimo € 400,00;

6. DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

ALBO ON LINE

**COMUNE
DI
CASTROLIBERO**

(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Ulteriori circostanze attenuanti</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contratto</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castrolibero dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castrolibero.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi per le aree fabbricabili presenti nel territorio comunale per ciascuna tipologia di destinazione.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;

- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'intero, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.ri. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 14 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 30,00.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.